



Città di Randazzo

VIII e IX Settore

LL.PP. – URBANISTICA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 11 DEL 20 SET. 2017

IL CAPO SETTORE

VISTO il provvedimento di diniego n. 101/17, del 23/03/2017 dell'Ente Parco dell'Etna, relativo all'ampliamento del fabbricato destinato a deposito di mq. 4,40 con altezza mt. 3, distinto in catasto al Fg. 69, part. 478 sub 2, sito in C/da "Votarorella", ricadente in zona "D" del Parco dell'Etna area sottoposta al Vincolo Paesaggistico e destinata dal vigente P.R.G. a "Verde agricolo". Ditta: Calà Impirotta Salvatore;

VISTO il provvedimento n. 8871 del 31/03/2017, del Capo del IX Settore con la quale è stata rigettata la richiesta in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del Testo Unico per l'Edilizia, ex art. 13 L. 47/85, per il fabbricato sopraccitato;

VISTO inoltre l'art. 27 del D.P.R. 06/06/01 n.380, il quale prevede che il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo nonché in tutti i casi di difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, con particolare riguardo alla "sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 92 del 30.06.2017, modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 comma 4-Bis del DPR n. 380/2001, conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione;

VISTA la L.R. 16 del 10/08/2016;

VISTO il DPR n. 380/2001;

VISTO l'art. 9 del Regolamento Edilizio;

VISTO il D.P.L. Reg. 29.10.1955, approvato con L.R. 15.3.63, n. 16;

VISTO il Decreto Sindacale n. 45 del 30/12/2016;

INGIUNGE

Alla ditta CALA' IMPIROTTA SALVATORE, nato a Randazzo (CT) il 28.11.1959 ed ivi residente in via Salemi n. 30, nella qualità di proprietario dell'immobile sito in C/da Votarorella al Fg. 69, part. n. 478 sub 2, **la demolizione** entro il termine di gg. 90 (novanta) dalla notifica della presente delle opere sopra descritte

realizzate in assenza di Permesso di costruire e di Nulla Osta dell'ente Parco dell'Etna, e di **procedere alla remissione in pristino dello stato dei luoghi.**

AVVERTE CHE

In caso di inottemperanza alla presente ordinanza, nei termini sopra indicati, si darà corso alla procedura sanzionatoria di cui alla circolare dell'ARTA N. 3 del 28/05/2015, con la quale viene introdotta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4-bis, introdotto dall'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro" da comminarsi a carico del responsabile dell'abuso che risulti inadempiente decorso il termine perentorio di 90 giorni dall'ingiunzione, stabilito per provvedere alla demolizione ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi;

si fa presente, inoltre, che la modalità di applicazione della sanzione prevista come da determina dirigenziale n. 92 del 30/06/2017 e dall'art. 31 comma 4 -bis del DPR n. 380/2001 verrà determinata nella misura massima di euro 20,000 poiché trattasi di interventi realizzati su aree di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/2001;

"Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (art. 3 paragrafo 4 e 5 L.R. 37/85)".

Gli Agenti della Forza Pubblica il Comando VV.UU. e gli Agenti della Squadra di Polizia Edilizia sono incaricati della sorveglianza della presente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.



IL CAPO SETTORE
(arch. Aldo Meli)